



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 97/18**

Lussemburgo, 3 luglio 2018

Sentenza nelle cause riunite T-379/10 RENV  
Keramag Keramische Werke GmbH e a./Commissione e T-381/10 RENV  
Sanitec Europe Oy/Commissione

## **Il Tribunale conferma l'ammenda di 57 milioni di euro inflitta alla Sanitec Europe e alle sue controllate nell'ambito dell'intesa sul mercato delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria**

Con decisione del 23 giugno 2010<sup>1</sup>, la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale di oltre 622 milioni di euro a 17 produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria a causa della loro partecipazione ad un'infrazione unica e continuata nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria. Secondo la Commissione, tali imprese hanno partecipato regolarmente a riunioni anticoncorrenziali nel corso di diversi periodi compresi tra il 16 ottobre 1992 e il 9 novembre 2004 nei seguenti territori: Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria. La Commissione ha concluso che il coordinamento degli aumenti annuali di prezzo e di altri elementi attinenti alla fissazione dei prezzi nonché la divulgazione e lo scambio di informazioni commerciali riservate, cui avevano proceduto tali imprese, configuravano un cartello. A parere della Commissione, i prodotti interessati da detta infrazione erano gli articoli di rubinetteria, i box doccia e i relativi accessori nonché gli articoli sanitari in ceramica.

Molte delle società sanzionate dalla Commissione hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea al fine di chiedere l'annullamento della decisione della Commissione e/o la riduzione delle ammende inflitte. Con sentenze del 16 settembre 2013<sup>2</sup> il Tribunale, da un lato, ha respinto i ricorsi proposti da alcune società<sup>3</sup> e, dall'altro, ha annullato parzialmente la decisione della Commissione per le altre società, in alcuni casi riducendo o anche annullando le ammende inflitte nei loro confronti<sup>4</sup>. Per quanto riguarda, in particolare, le ammende inflitte per un importo di 57,69 milioni di euro alla società Sanitec Europe e alle sue controllate di allora (ossia le società Keramag Keramische Werke, Koralle Sanitärprodukte, Koninklijke Sphinx, Allia, Produits Céramiques de Touraine e Pozzi Ginori), il Tribunale ha annullato le ammende di 7,11 milioni di euro imposte alla Allia e alla Produits Céramiques de Touraine e ha conseguentemente ridotto l'importo in solido delle ammende del gruppo Sanitec (tale importo passava dunque da 57,69 a 50,58 milioni di euro).

Poiché la Commissione ha contestato dinanzi alla Corte di giustizia la sentenza del Tribunale relativa alla Sanitec Europe e alle sue controllate, con sentenza del 26 gennaio 2017<sup>5</sup>, la Corte ha annullato parzialmente la suddetta sentenza e ha rinviato le cause dinanzi al Tribunale affinché

<sup>1</sup> Decisione della Commissione C (2010) 4185 definitiva, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria).

<sup>2</sup> Cause [T-364/10](#), [T-368/10](#), [T-373/10](#), [T-374/10](#), [T-382/10](#) e [T-402/10](#), [T-375/10](#), [T-376/10](#), [T-378/10](#), [T-380/10](#), [T-386/10](#), [T-379/10](#) e [T-381/10](#), [T-396/10](#), [T-408/10](#), [T-411/10](#), [T-412/10](#), v. comunicato stampa n° [108/13](#)).

<sup>3</sup> Ossia, la Masco (Stati Uniti), la Mamoli Rubinetteria (Italia), la Zucchetti Rubinetteria (Italia), la Rubinetteria Cital (Italia), la Aloys F. Dornbracht (Germania), la Hansa Metallwerke e a. (Germania), la Laufen Austria (Austria), la Villeroy & Boch Austria GmbH (Austria), la Villeroy e Boch (Francia) e la Villeroy & Boch Belgium (Belgio).

<sup>4</sup> Ossia, la Keramag Keramische Werke (Germania), la Koralle Sanitärprodukte (Germania), la Koninklijke Sphinx (Paesi Bassi), la Allia (Francia), la Produits Céramiques de Touraine (PCT, Francia), la Pozzi Ginori (Italia), la Sanitec Europe (Finlandia), la Wabco Europe (Belgio), la Wabco Austria (Austria), la Trane (Stati Uniti), la Ideal Standard Italia (Italia), la Ideal Standard (Germania), la Roca Sanitario (Spagna), la Roca (Francia), la Villeroy & Boch (Germania), la Duravit (Germania, Francia e Belgio).

<sup>5</sup> Sentenza della Corte del 26 gennaio 2017, Commissione/Keramag Keramische Werke e a. ([C-613/13 P](#)), v. anche comunicato stampa n° [8/17](#)).

statuisse nuovamente. In sostanza, la Corte ha dichiarato che, per quanto riguarda la questione della partecipazione dell'Allia e della Produits Céramiques de Touraine all'intesa sui prezzi degli articoli sanitari in ceramica, il Tribunale aveva violato l'obbligo di motivazione nonché le norme in materia di assunzione delle prove per essersi segnatamente astenuto dal procedere ad un esame completo della decisione della Commissione e degli elementi di prova, dall'esaminare il valore probatorio di taluni elementi di prova menzionati nella decisione della Commissione e dal verificare se gli elementi di prova, esaminati nel loro complesso, potessero rafforzarsi reciprocamente.

Con la sentenza odierna, il Tribunale riesamina, conformemente alla sentenza della Corte del 26 gennaio 2017, l'efficacia probatoria degli elementi di prova relativi alla partecipazione dell'Allia e della Produits Céramiques de Touraine all'intesa sui prezzi degli articoli sanitari in ceramica in Francia.

Nell'ambito di tale riesame, il Tribunale rivede l'analisi condotta nella sua sentenza del 16 settembre 2013. Esso considera, infatti, che, nel loro complesso, gli elementi di prova sottoposti alla sua valutazione dimostrano l'esistenza di una partecipazione dell'Allia e della Produits Céramiques de Touraine all'intesa addebitata.

Il Tribunale riconosce, dunque, che giustamente la Commissione ha inflitto all'Allia e alla Produits Céramiques de Touraine ammende di 7,11 milioni di euro. In definitiva, il Tribunale conferma l'ammenda di 57,69 milioni di euro inflitta al gruppo Sanitec.

#### **Intesa sul mercato delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria – Tavola riepilogativa delle sanzioni inflitte al gruppo Sanitec**

<u>Società</u>	<u>Ammende inflitte dalla Commissione</u>	<u>Decisione del Tribunale</u>	<u>Decisione della Corte</u>	<u>Decisione del Tribunale a seguito di rinvio</u>
<b>Keramag Keramische Werke</b> (Germania)	9,87 milioni di euro alla Sanitec Europe	Annullamento parziale	Annullamento della sentenza	Rigetto del ricorso
<b>Koralle Sanitärprodukte</b> (Germania)	26,07 milioni di euro in solido alla Keramag e alla Sanitec Europe	Ammende annullate per la Allia e la PCT	Rinvio della causa dinanzi al Tribunale	Conferma delle ammende quali inflitte in origine dalla Commissione
<b>Koninklijke Sphinx</b> (Paesi Bassi)	1,40 milioni di euro in solido alla Sphinx e alla Sanitec Europe	Importo solidale dell'ammenda limitato a 50,58 milioni di euro	<a href="#">C-613/13 P</a>	<a href="#">T-379/10 RENV</a> <a href="#">T-381/10 RENV</a>
<b>Allia</b> (Francia)	4,58 milioni di euro in solido alla Allia e alla Sanitec Europe	anziché 57,69 milioni di euro		
<b>Produits Céramiques de Touraine</b> (PCT, Francia)	2,53 milioni di euro in solido alla PCT, alla Allia e alla Sanitec Europe	<a href="#">T-379/10</a>		
<b>Pozzi Ginori</b> (Italia)		<a href="#">T-381/10</a>		
<b>Sanitec Europe</b> (Finlandia)	4,52 milioni di euro in solido alla Pozzi Ginori e alla Sanitec Europe			
	5,23 milioni di euro in solido alla Koralle e alla Sanitec Europe			
	3,50 milioni di euro alla			

	Koralle			
--	---------	--	--	--

---

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*